



ATTO N. 764

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 176 del 20/02/2012)

**“ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 18/11/1998, N. 37 (NORME IN
MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO
19/11/1997, N. 422)”**

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 21/02/2012*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 21/02/2012



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 176 DEL 20/02/2012

OGGETTO: Disegno di legge "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)". Adozione.

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Assente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)" presentata dal Direttore regionale della Direzione Programmazione, Innovazione e Competitività dell'Umbria;

Visto il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e s.m.e.i., concernente il "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Silvano Rometti avente ad oggetto: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 17/02/2012, prot. n.° 26290;

Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva e del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria in data 09.02.2012;

Ritenuto di provvedere alla approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

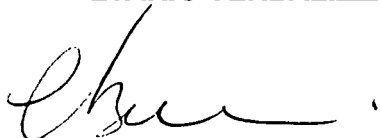
Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

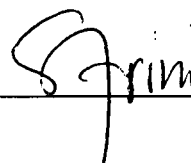
DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore competente, Dott. Silvano Rometti, di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)".

RELAZIONE

Il dibattito sul Trasporto pubblico regionale e locale, fin dal suo esordio, non è mai venuto meno ed oggi, più che in passato si sono intensificate le diverse esigenze che regolano la materia.

Si sta assistendo ad una consistente riduzione delle risorse e ad una rivisitazione legislativa e regolamentare che non può lasciare indifferenti. I trasporti pubblici, comunque effettuati, garantiscono l'esercizio del diritto alla mobilità ad un numero estremamente consistente di cittadini che ogni giorno usano questo sistema. Oggi l'obiettivo è quello di coniugare, più che in passato, attraverso un sistema tariffario strutturato, le esigenze economiche delle Aziende del TPRL, fortemente penalizzate dall'esiguità dei contributi pubblici destinati a questi servizi, con la necessità di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dell'utenza.

Il risultato del recente referendum non ha comportato il venir meno del ricorso al mercato in accordo con la decisione assunta dalla regione Umbria, nel recente passato, di andare ad una competizione pubblica per assegnare i servizi di TPL. La procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di TPL è oggi ancora più valida che in passato e conforta la scelta politica che ha poi portato verso l'aggregazione delle aziende umbre di trasporto che si è recentemente concretizzata con la fusione di queste in una unica Società per azioni denominata "Umbria TPL e Mobilità".

Tutto quanto precede ha reso necessaria la rivisitazione della legge che mira anche a rendere più integrate le procedure tra gli enti che sono chiamati a programmare ed amministrare i servizi pubblici di trasporto. E' ormai impensabile che i gestori di servizi siano tra loro skoordinati e che possano essere tollerate sovrapposizioni di servizi. Deve essere rapidamente superata la mentalità della sola gomma o del solo ferro. Tutti i sistemi di trasporto devono essere collegati e opportunamente posti in coincidenza, avvantaggiando, in questa logica, il sistema definito per il trasporto di massa.

Ogni sinergia finalizzata ad attrarre utenti al sistema trasportistico pubblico sarà ben venuta. È proprio recente il nuovo Libro Bianco dal titolo: "*Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile*", datato 20.03.2011. Questo documento fissa dieci obiettivi per un sistema dei trasporti, competitivo ed efficiente, sul piano delle risorse. In particolare si prefigge di dimezzare entro il 2030, nell'ambito urbano, il trasporto con autovetture alimentate con carburanti tradizionali ed eliminarlo del tutto entro il 2050 e di procedere verso la piena applicazione dei principi "*chi utilizza paga*" e "*chi inquina paga*" mirati a generare entrate e garantire i finanziamenti per investimenti futuri nel settore dei trasporti. A questo si accompagna il tema di fissare prezzi corretti evitando distorsioni per quanto riguarda l'internalizzazione dei costi esterni quali l'inquinamento acustico e atmosferico e la congestione da traffico. Entro il 2020 la Commissione europea svilupperà un approccio comune per il pagamento di oneri dell'infrastruttura che interesserà tutte le categorie di utilizzatori (traffico privato, autotrasportatori, etc).

Il disegno di legge ha subito una profonda rivisitazione con la modifica di quasi la totalità degli articoli. Alcuni di essi sono stati abrogati, mentre ne sono stati individuati di nuovi.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Di seguito si riporta una sintetica descrizione dei punti salienti del disegno di legge precisando che gli articoli appresso indicati fanno riferimento al testo vigente ad eccezione di quelli che sono espressamente riferiti al testo di modifica:

Titolo I - Riguarda i principi fondamentali, la definizione dei sistemi di trasporto e le finalità, è scisso in due capitoli I e II e ad esso sono dedicati gli articoli dal 1 al 7, a cui è aggiunto l'art. 2-bis, inserito nel testo di modifica, che assume il titolo di: "Definizione dei sistemi di trasporto".

Il capitolo I (Principi fondamentali) definisce i principi comunitari e nazionali, i principi programmatici regionali e, all'art. 2-bis i sistemi di trasporto. Questo nuovo articolo introduce fra i sistemi di trasporto pubblico regionale anche la mobilità alternativa che si compone di sistemi che abbiano particolare rilevanza sulla mobilità urbana, quali quelli a fune su sede fissa, scale mobili, ascensori e tappeti mobili.

Il capitolo II (Finalità) individua le finalità della legge e definisce i servizi di trasporto pubblico regionale e locale su ferro e su gomma, individuando ulteriori modalità di trasporto.

Dalla lettura degli artt. 1-7 si evince la ferma volontà di favorire l'integrazione tra tutte le modalità di trasporto prediligendo l'uso dei servizi ferroviari per gli spostamenti caratterizzati da medio-lunghe distanze e, come previsto esplicitamente all'art. 5, c.4, da frequenzioni significative.

Titolo II - Riguarda gli ambiti e gli strumenti di programmazione e di pianificazione, è scisso in due capitoli I e II e ad esso sono dedicati gli articoli dal 8 al 16. Di questi gli artt. 9, 10, e 15 sono abrogati.

Il capitolo I (Ambiti di programmazione) definisce gli ambiti di traffico e conferma, rafforzandolo, il principio dell'unitarietà della rete integrata dei servizi con la previsione, all'art. 8, c.1, di un ambito di traffico coincidente con il bacino unico regionale in sostituzione degli attuali tre bacini.

Il capitolo II (Strumenti di programmazione e di pianificazione) individua i piani e i programmi da redigere alle diverse scale territoriali. L'art. 11 detta le regole per la redazione del Piano regionale dei trasporti, mentre l'art. 12 definisce il Piano di Bacino quale strumento per la programmazione, la pianificazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico, da predisporre in collaborazione tra Regione, Province e ANCI, in sinergia attraverso la sottoscrizione di uno o più accordi di programma. Il piano è approvato dalla Regione e dalle Province con accordo di programma. L'art. 13 è stato riscritto e riguarda la pianificazione e la programmazione dei comuni che, come previsto al comma 8 di tale articolo, se caratterizzati da una popolazione di almeno 12.000 abitanti, possono predisporre programmi di esercizio per servizi minimi urbani da far rientrare nel fondo regionale dei trasporti, seppur nei limiti delle disponibilità del FRT e purché congruenti con il piano di bacino.

Titolo III - Riguarda le funzioni proprie della regione e delegate, le competenze e l'organizzazione dei servizi di TPRL, è scisso in due capitoli I e II e ad esso sono dedicati gli articoli dal 17 al 29. Di questi gli artt. 20, 21-bis e 26 sono abrogati, mentre è stato riscritto l'art. 28 che assume il titolo di "Sistema tariffario integrato".

Il capitolo I (Funzioni e competenze) individua i compiti della Regione, delle Province e dei Comuni da cui si evince il forte coinvolgimento degli Enti locali nella fase di programmazione e amministrazione dei servizi di trasporto pubblico fermo restando in capo alla Regione i compiti di indirizzo, coordinamento e allocazione delle risorse.

Il capitolo II (Organizzazione dei servizi) detta le regole per la definizione dei criteri per la determinazione dei servizi minimi (art. 21), sulle procedure e le modalità di affidamento dei servizi (art. 22), sui contenuti dei Contratti di Servizio e la gestione dei servizi stessi. In merito ai criteri per la determinazione dei servizi minimi viene stabilito che gli stessi dovranno essere individuati con un atto di indirizzo emanato dalla Giunta regionale, tenendo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

conto della effettiva domanda di mobilità dei cittadini, sancendo in tale modo l'inadeguatezza degli attuali criteri e delle conseguenti modalità di ripartizione del FRT per i servizi minimi di trasporto pubblico. L'art. 22, che regola le procedure e le modalità per l'affidamento dei servizi, introduce lo strumento dell'accordo di programma tra Regione ed Enti Locali finalizzato al coordinamento delle attività per l'aggiudicazione dei servizi minimi che gravano sul fondo regionale dei trasporti.

Titolo IV - Riguarda le norme finali, finanziarie e transitorie e ad esso sono dedicati gli articoli dal 30 al 39, prevedendo l'introduzione di nuovi articoli. L'art. 33-bis è abrogato e è introdotto un nuovo articolo relativo alle norme transitorie, l'art. 38, relativo alla nuova legge di modifica e l'art. 39 che modifica la legge regionale 44/1997 in relazione al punto che individua l'ambito territoriale di coordinamento.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)".

Art. 1

(Sostituzione del titolo della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37)

1. Il titolo della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" è sostituito dal seguente: "Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale".

Art. 2

(Modificazioni all'art. 1)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 37/1998, dopo le parole: "trasporto pubblico" sono aggiunte le seguenti: "regionale e".

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 37/1998, dopo le parole: "n. 422" sono aggiunte le seguenti: "e sue successive modificazioni e integrazioni" e dopo le parole: "trasporto pubblico" sono aggiunte le seguenti: "regionale e".

Art. 3

(Sostituzione dell'art. 2)

1. L'articolo 2 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Principi programmatici regionali)

1. La Regione persegue lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto regionale, promuovendo interventi finalizzati al coordinamento dei modi di trasporto, alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

strutture, in armonia con i principi dello Statuto regionale e con i contenuti del piano urbanistico strategico territoriale.

2. La Regione per le finalità di cui al comma 1:

a) assicura un sistema integrato di trasporto capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità, favorendo il superamento delle barriere che ne limitano l'accessibilità e assicurando idonee condizioni di servizi ai territori a domanda debole, ai territori montani e allo spazio rurale anche con sistemi alternativi a quelli definiti tradizionali;

b) concorre alla realizzazione di un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale, garantendo ai cittadini pari opportunità di spostamento e di accesso ai servizi ed ai luoghi di lavoro e di studio;

c) promuove un sistema di mobilità che, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita e nell'ambito di uno sviluppo ecosostenibile, individua misure per la riduzione dei gas serra e dell'inquinamento acustico, nonché per la progressiva conversione del modello incentrato sul veicolo privato a motore;

d) promuove lo sviluppo del trasporto regionale e locale anche attraverso l'incentivazione dell'associazionismo tra i soggetti pubblici e privati;

e) accantona annualmente lo zero virgola cinque per cento del totale delle risorse disponibili di bilancio destinati ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale per incentivare ed attuare azioni di promozione dei servizi medesimi, compresi quelli sperimentali. La Giunta regionale disciplina le modalità per la gestione delle somme accantonate;

f) accantona annualmente l'uno virgola cinque per cento del totale delle risorse disponibili di bilancio destinate ai

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ai fini dell'erogazione di contributi ai comuni per l'applicazione di tariffe speciali, in favore di persone disabili, nonché di categorie socialmente deboli, per l'accesso ai mezzi del trasporto pubblico regionale e locale. La Giunta regionale disciplina le modalità per la gestione delle somme accantonate.”.

Art. 4

(Integrazione alla l.r. 37/1998)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 37/1998 è aggiunto il seguente:

“Art. 2 bis

(Definizione dei sistemi di trasporto)

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per sistema di trasporto pubblico regionale e locale tradizionale quello effettuato con treni, autobus, natanti, tramvie, filovie, metropolitane, nonché sistemi a fune su sede fissa, scale mobili, ascensori e tappeti mobili che abbiano particolare rilevanza sulla mobilità urbana, con conseguente riduzione degli altri sistemi di mobilità;

b) per sistema di trasporto pubblico regionale e locale non tradizionale quello effettuato con car sharing, car pooling, bike sharing e simili.”.

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Finalità)

1. La Regione disciplina il trasporto pubblico regionale e locale, effettuato con qualunque sistema e con qualsiasi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

modalità di trasporto, come esercizio unitario su base regionale. A tal fine:

a) promuove il miglioramento della mobilità urbana, da conseguire attraverso la valorizzazione e la qualificazione del trasporto pubblico, nonché il contenimento del traffico privato mediante l'offerta di altri sistemi di trasporto di adeguata efficacia temporale, tradizionali e non tradizionali anche a chiamata;

b) garantisce il miglioramento dell'offerta della mobilità extraurbana, anche tramite l'integrazione tra i diversi sistemi di trasporto, tradizionali e non tradizionali anche a chiamata;

c) individua modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, che possono essere espletati dalle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada;

d) promuove, per gli abitanti di isola Maggiore, gli adeguati collegamenti con le sponde del lago Trasimeno;

e) determina, con il concorso degli enti locali, il livello dei servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini;

f) promuove l'economicità, l'efficienza e l'efficacia nella gestione dei servizi, garantendone adeguati livelli di qualità e sicurezza;

g) regola l'esercizio del trasporto pubblico regionale e locale mediante contratti di servizio e criteri di trasparenza, di economicità ed efficienza al fine di assicurare una piena corrispondenza fra oneri e risorse disponibili al netto dei proventi tariffari;

h) promuove ed incentiva l'integrazione tariffaria fra modi, tipi e vettori del trasporto pubblico regionale e locale;

i) assicura il monitoraggio della mobilità regionale, garantendo l'accesso

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

alle informazioni agli enti locali, alle aziende e agli utenti del trasporto pubblico nel rispetto della normativa vigente;

l) coordina, attraverso specifici studi ed atti previsti dalla normativa vigente, le politiche di pianificazione del territorio con quelle dei trasporti;

m) coordina, attraverso l'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 33, coinvolgendo direttamente gli enti locali e le aziende del trasporto, i flussi di informazioni relativi alla gestione dell'offerta e della domanda;

n) promuove e sostiene l'infomobilità e favorisce ogni forma di pubblicità finalizzata a rendere semplice ed immediato l'accesso ai sistemi di trasporto pubblico regionale e locale;

o) promuove ogni forma di lotta all'evasione del pagamento dei titoli di viaggio.”.

Art. 6

(Modificazioni all'art. 4)

1. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente: “Trasporto pubblico regionale e locale”.

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 37/1998, dopo le parole: “trasporto pubblico” sono aggiunte le seguenti: “regionale e”.

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 37/1998 è abrogata.

Art. 7

(Sostituzione dell'art. 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Servizi ferroviari e di autotrasporto)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e amministrazione inerenti i servizi ferroviari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo e all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Giunta regionale può promuovere la costituzione di società, anche a carattere temporaneo, tra i diversi soggetti pubblici e privati, al fine di assicurare la gestione unitaria dei servizi di trasporto e in particolare quelli ferroviari e su gomma.

3. La Giunta regionale affida la gestione dei servizi, regolando il rapporto con contratti di servizio ai sensi della normativa vigente.

4. I servizi su gomma interferenti con quelli ferroviari non sono consentiti. Sono considerati interferenti quelli che hanno orari simili di partenza e di arrivo e seguono prevalentemente lo stesso percorso. Qualora l'utenza media servita in via ordinaria, monitorata per un periodo significativo, risulti inferiore ai venti passeggeri, il servizio con autobus può essere preferito rispetto al treno.

5. L'applicazione del comma 4 e le relative procedure di valutazione e monitoraggio sono disciplinate nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 21, comma 1.”.

Art. 8

(Integrazione alla l.r. 37/1998)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 37/1998 è aggiunto il seguente:

“Art. 5 bis

(Gestione dei servizi ferroviari)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Il gestore dei servizi ferroviari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo può gestire i servizi di trasporto e l'infrastruttura ed è tenuto a separare, sul piano della contabilità:

a) le attività relative all'esercizio dei servizi di trasporto da quelle della gestione dell'infrastruttura ferroviaria;

b) la gestione dei servizi ferroviari da quella dei servizi su gomma.”.

Art. 9

(Sostituzione dell'art. 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Definizione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma e su ferro)

1. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma sono classificati:

- a) urbani;
- b) extraurbani;
- c) interregionali.

2. Sono servizi urbani di cui al comma 1, lettera a), quelli:

a) svolti nell'ambito dei centri abitati senza soluzione di continuità abitativa e con frequenti fermate;

b) che collegano più centri abitati, collocati all'interno dello stesso comune, con brevi percorsi e frequenti fermate;

c) che collegano in modo diretto i centri abitati del comune con lo scalo ferroviario o con l'aeroporto, anche se situati nei comuni limitrofi, o con altre origini e destinazioni situate nell'ambito del territorio comunale.

3. Sono servizi extraurbani di cui al comma 1, lettera b) quelli che collegano il territorio delle due province e in modo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

continuativo il territorio di due o più comuni o i comuni con il capoluogo di provincia, con lo scalo ferroviario e con l'aeroporto.

4. Sono servizi di linea interregionali di cui al comma 1, lettera c) quelli che collegano il territorio della Regione con quello di una regione limitrofa.

5. I collegamenti presso gli scali ferroviari e gli aeroporti sono garantiti nei limiti degli orari dei servizi stessi.

6. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale su ferro sono classificati metropolitani quando uniscono le stazioni ubicate nello stesso comune e possono unire le stazioni del comune limitrofo.

7. I servizi di trasporto pubblico su ferro sono classificati regionali quando uniscono le città della Regione tra loro e le città medesime con Firenze, Roma e Ancona.”.

Art. 10

(Sostituzione dell'art. 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Ambiti di traffico)

1. Per ambito di traffico si intende l'intero territorio regionale, che coincide con il bacino unico regionale, nel quale si svolgono i servizi di trasporto che collegano i centri abitati della Regione.

2. Nell'ambito di traffico di cui al comma 1 viene definita unitariamente la rete integrata dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale effettuati con qualsiasi modalità e con qualsiasi mezzo.

3. Per ambito di traffico interregionale si intende l'intero territorio regionale e quello delle regioni limitrofe nel quale si

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

svolgono i servizi che collegano le stesse con i centri abitati della Regione.”.

Art. 11
(Abrogazione dell'art. 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 37/1998 è abrogato.

Art. 12
(Abrogazione dell'art. 10)

1. L'articolo 10 della l.r. 37/1998 è abrogato.

Art. 13
(Modificazioni all'art. 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione approva il Piano regionale dei trasporti, anche al fine di realizzare l'integrazione fra i sistemi di trasporto su sede fissa sia ferroviari che non ferroviari, su gomma, aerei e lacuali, nonché quelli definiti all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b), tenendo anche conto delle relative infrastrutture. Tale Piano, nel rispetto delle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, configura un sistema coordinato dei trasporti, in conformità ai principi e alle scelte del piano urbanistico strategico territoriale, degli atti di programmazione della Regione e della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi) e sue successive modificazioni ed integrazioni.”.

2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

"e) stabilisce gli indirizzi per l'elaborazione e il coordinamento del Piano di bacino di cui all'articolo 12 e dei piani e programmi di cui all'articolo 13;"

3. Alla lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998, le parole: "16 del D.Lgs. n. 422/1997" sono sostituite dal seguente numero: "21";

4. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

"h) stabilisce i criteri per l'individuazione dei territori a domanda debole, dei territori montani e degli spazi rurali, definendo anche i sistemi di trasporto in relazione alla domanda di mobilità;"

5. Dopo la lettera n) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 è aggiunta la seguente:

"n bis) individua ulteriori comuni oltre a quelli previsti dall'articolo 36 del d.lgs. 285/1992 che devono approvare i Piani urbani del traffico;"

6. La lettera o) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

"o) definisce i parametri attraverso i quali ripartire le risorse finanziarie disponibili per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale;"

7. Alla lettera o bis) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998, le parole "all'interno degli enti locali, la crescita professionale" sono sostituite dalle seguenti: "la crescita professione delle strutture regionali e degli enti locali".

8. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

"4. Il Piano regionale dei trasporti è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ha validità di dieci anni e può essere aggiornato con le stesse modalità di cui al presente articolo."

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 14
(Sostituzione dell'art. 12)

1. L'articolo 12 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 12
(Piano di bacino)

1. Il Piano di bacino è lo strumento per la programmazione, la pianificazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico, predisposto in collaborazione tra Regione, province e associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Il Piano di bacino è elaborato in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11 al fine di garantire il coordinamento tra i servizi erogati.

2. Il Piano di bacino è approvato dalla Regione e dalle province mediante accordo di programma. In caso di mancato accordo da parte delle province il Piano è approvato dalla Regione.

3. Il Piano di bacino ha validità sei anni e può essere aggiornato, con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Piano in particolare:

a) determina l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto, privilegiando quelle a minor impatto ambientale, con particolare riferimento ai sistemi di trasporto su sede fissa sia ferroviari che non ferroviari, privilegiando la trazione elettrica, per migliorare l'organizzazione qualitativa e quantitativa dell'offerta di servizi e incentivare l'uso del mezzo di trasporto collettivo;

b) determina i fabbisogni di mobilità delle persone con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) individua i servizi di cui all'articolo 7, identificando esattamente quelli minimi e quelli da svolgere sui territori montani;

d) individua le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto e indica le modalità per l'effettuazione degli stessi anche in conformità all'articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo;

e) stabilisce il programma dei servizi di cui all'articolo 7;

f) individua gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico regionale e locale;

g) definisce, in ottemperanza al regolamento CE 23 ottobre 2007 n. 1370/2007 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70), le modalità di servizio che, assicurando la fornitura di servizi sufficienti, in condizioni analoghe, comportano il minimo costo per la collettività, tenuto conto anche dei costi esterni quali, la congestione del traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico;

h) individua interventi specifici per la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria in ottemperanza all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

i) individua gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all'articolo 21;

l) assicura l'integrazione fra i sistemi di trasporto garantendo, in particolare, servizi di adduzione a quelli ferroviari e a tutti gli altri su sede fissa;

m) individua ed elimina i servizi su gomma interferenti con quelli su sede fissa;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

n) individua i servizi che possono essere eserciti con modalità più flessibili e con mezzi meno ingombranti ed inquinanti, nonché più economici, in relazione alla domanda di mobilità da soddisfare.

5. I servizi aggiuntivi di cui al comma 4, lettera i) non sono finanziati con il fondo regionale trasporti.”.

Art. 15

(Sostituzione dell'art. 13)

1. L'articolo 13 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale nei comuni)

1. I comuni, in attuazione della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999), approvano i piani urbani della mobilità che integrano i piani urbani del traffico di cui all'articolo 36 del d.lgs. 285/1992 e dell'articolo 11, comma 2, lettera n bis) 11 ed individuano gli interventi per favorire il trasporto pubblico locale.

2. Il Piano urbano della mobilità è approvato dal comune previa conferenza dei servizi, che verifica la congruenza del medesimo, rispetto al Piano di bacino. Alla conferenza partecipa la Regione e le province, anche al fine di garantire il coordinamento e l'intermodalità tra i diversi sistemi di trasporto.

3. I piani urbani della mobilità in particolare:

a) individuano le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto, nonché le modalità per l'effettuazione dei servizi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

anche in conformità all'articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo;

b) individuano gli interventi sulle infrastrutture e sui sistemi di controllo del traffico per adeguarli alle esigenze del trasporto pubblico locale;

c) individuano, in ottemperanza al regolamento CE 1370/2007, le modalità di servizio che, assicurando la fornitura di servizi sufficienti, in condizioni analoghe, comportino il minimo costo per la collettività, tenuto conto anche dei costi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico;

d) individuano interventi specifici per la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria e sensoriale, in ottemperanza all'articolo 26 della l. 104/1992;

e) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all'articolo 21, con oneri a carico dei bilanci comunali;

f) contengono la rete dei servizi compresi nell'ambito di traffico di cui all'articolo 8, comma 2 ricadenti all'interno del territorio comunale ed i relativi programmi dei servizi.

4. La Regione e le province promuovono specifiche intese fra i comuni che approvano il Piano urbano del traffico al fine di una programmazione integrata dei servizi di trasporto pubblico locale.

5. Il Piano urbano del traffico e il Piano urbano della mobilità sono redatti in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11 e devono essere coerenti con il Piano di bacino di cui all'articolo 12.

6. La Regione finanzia i servizi minimi inseriti nel Piano urbano del traffico e nel Piano urbano della mobilità coerenti con il Piano di bacino.

7. I comuni con popolazione superiore a 12.000 abitanti predispongono il programma dei servizi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

minimi urbani che rientrano nel fondo regionale dei trasporti, nei limiti delle disponibilità del medesimo. La Regione finanzia i servizi minimi indicati nel programma stesso che risultano coerenti con il Piano di bacino.

8. Per i comuni al di sotto della soglia di 12.000 abitanti, i servizi minimi sono garantiti dai servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) o da quelli definiti all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b).

9. La popolazione è determinata in base ai dati ISTAT ufficiali più recenti.

10. I piani e i programmi di cui al presente articolo devono inoltre:

a) assicurare l'integrazione fra le reti di trasporto garantendo, in particolare servizi di adduzione a quelli ferroviari e a tutti gli altri su sede fissa;

b) individuare ed eliminare i servizi su gomma, interferenti con quelli su sede fissa;

c) determinare i fabbisogni di mobilità delle persone con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche;

d) individuare i servizi che possono essere eserciti con modalità più flessibili e con mezzi meno ingombranti ed inquinanti, nonché più economici, in relazione alla domanda di mobilità da soddisfare.”.

Art. 16

(Abrogazione dell'art. 15)

1. L'articolo 15 della l.r. 37/1998 è abrogato.

Art. 17

(Sostituzione dell'art. 16)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. L'articolo 16 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

**"Art. 16
(Investimenti)**

1. La Giunta regionale, relativamente ai mezzi di trasporto, approva specifici atti relativi a:

a. i mezzi per il trasporto su gomma o su ferro anche non convenzionali finalizzati ad assicurare la completa mobilità dei cittadini, compresi quelli a ridotta capacità motoria e sensoriale;

b. le risorse finanziarie necessarie e la loro fonte di finanziamento;

c. i soggetti assegnatari dei mezzi;

d. le garanzie che i soggetti assegnatari dei mezzi devono fornire agli enti erogatori del finanziamento pubblico anche se parziale.

2. La Giunta regionale nella predisposizione degli atti di cui al comma 1 tiene conto delle seguenti priorità:

a) investimenti che riducono al minimo l'impatto ambientale e la congestione del traffico ivi compresi quelli mirati alla prevenzione dell'inquinamento;

b) investimenti che determinano il maggiore cofinanziamento;

c) investimenti per favorire la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria e sensoriale.

3. Le risorse possono essere assegnate agli enti che esercitano le funzioni di vigilanza sull'utilizzo degli stessi mezzi.

4. E' accantonato annualmente lo zero virgola cinque per cento del totale delle risorse regionali disponibili di bilancio destinate agli investimenti riguardanti il trasporto pubblico regionale e locale, finalizzato ad investimenti mirati

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

al miglioramento dell'accesso e alla fruizione del trasporto. La Giunta regionale disciplina le modalità per la gestione delle somme accantonate.”.

Art. 18

(Modificazione del Titolo III)

1. La rubrica del Titolo III “Funzioni, competenze e organizzazione dei servizi di TPL” è sostituita dalla seguente: “Funzioni e organizzazione dei servizi di TPRL”.

Art. 19

(Modificazioni ed integrazioni all'art. 17)

a. La rubrica dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente: “Funzioni della Regione”.

b. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998, dopo la parola: “programmazione” è aggiunta la seguente: “e amministrazione”.

c. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998, le parole: “del piano urbanistico territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “dei Piani e della programmazione regionale”.

d. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 è abrogata.

e. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998, le parole: “annualmente” e “triennale” sono soppresse.

f. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 è aggiunta la seguente:

“c bis) ripartisce il fondo regionale trasporti di cui all'articolo 32;”.

g. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

"d) svolge le funzioni di programmazione e amministrazione relativi ai servizi di trasporto su gomma di gran turismo e di interesse interregionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), approvando anche il programma dei servizi interregionali che deve essere coerente con gli altri servizi offerti;"

h. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

"e) svolge le funzioni di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi ferroviari, approvando anche il programma dei servizi che deve essere coerente con gli altri servizi offerti e con le infrastrutture ferroviarie;"

i. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

"f) individua i criteri per determinare i servizi minimi;"

j. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Regione finanzia i servizi minimi. Eventuali servizi aggiuntivi sono a carico dei bilanci degli enti locali."

k. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998, le parole: " e b) e la Giunta regionale quelle di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed i bis)" sono soppresse.

Art. 20

(Sostituzione dell'art. 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 18

(Funzioni delle province)

1. Sono delegate alle province di Perugia e Terni, che le esercitano d'intesa, attraverso accordo di programma, le seguenti funzioni:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a) predisposizione e approvazione con la Regione ed ANCI del Piano di bacino secondo le modalità previste all'articolo 12;

b) approvazione del programma dei servizi di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e), compresi i servizi lacuali e da svolgere sui territori a domanda debole sui territori montani e sugli spazi rurali, che devono essere congruenti con gli altri servizi offerti;

c) affidamento dei servizi compresi quelli regionali e comunali, e la stipula dei relativi contratti. I contratti sono sottoscritti anche dalla Regione e dagli enti locali, quando il bando prevede servizi posti in gara, in capo a questi soggetti;

d) svolgimento di funzioni in materia sanzionatoria relative ai compiti conferiti con la presente legge, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 5 dicembre 1997, n. 42 (Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 – Norme per il trasporto pubblico locale – e modificazione della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 – Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea);

e) svolgimento delle funzioni relative all'accertamento di cui all'articolo 5, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;

f) rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 87 del d.lgs. 285/1992;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

g) svolgimento delle funzioni amministrative relative all'esercizio dei servizi extraurbani su gomma;

h) partecipazione al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 33, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi con particolare riferimento al monitoraggio delle frequentazioni distinte per linea e per corsa;

i) definizione dei servizi minimi sulla base di quanto stabilito all'articolo 21.

2. Le province vigilano sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo e inviano semestralmente alla Regione i risultati della rendicontazione relativa ai contratti di servizio.

3. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:

a) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio o in cofinanziamento con i comuni;

b) i compiti amministrativi e le funzioni nel settore del trasporto lacuale ivi compresi:

1) la concessione di autostazioni di servizio di linea;

2) l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti lacuali e le concessioni per l'occupazione e l'uso di aree e di altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità nonché le funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna, il noleggio da banchina e i servizi pubblici di traino;

3) l'approvazione dei regolamenti comunali per la navigazione e la regolamentazione delle funzioni di polizia amministrativa esercitata dai comuni interessati;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) verifiche e rilascio di autorizzazioni all'esercizio per i servizi di competenza in materia di impianti fissi, tranvie, filovie, metropolitane, scale mobili, ascensori, tappeti mobili e simili e linee automobilistiche compresi i servizi sostitutivi.".

Art. 21

(Sostituzione dell'art. 19)

1. L'articolo 19 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

(Funzioni del comune)

1. Sono delegate al comune le funzioni di programmazione e amministrazione nelle forme e con le modalità di cui alla presente legge.

2. In particolare il comune:

a) predispone, per i servizi aggiuntivi, il programma dei servizi che deve risultare congruente con i contenuti del Piano di bacino;

b) può espletare, qualora non abbia aderito alla gara esperita dalle province, in qualità di stazione appaltante, le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi aggiuntivi di propria competenza e stipulare i relativi contratti per i servizi, finanziando i medesimi con fondi propri di bilancio;

c) predispone servizi destinati alla mobilità delle persone a ridotta capacità motoria e sensoriale di cui all'articolo 26, comma 3, della l. 104/1992 e svolge le funzioni amministrative per la relativa gestione;

d) predispone i servizi da svolgere sui territori a domanda debole, sui territori montani e sugli spazi rurali anche in ottemperanza a quanto contenuto nell'articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e) contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 33, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi, con particolare riferimento alle frequentazioni distinte per linea e per corse;

f) eroga il corrispettivo previsto dai contratti di servizio per i servizi aggiuntivi;

g) svolge le funzioni in materia sanzionatoria relativamente a quelle conferite con la presente legge, salvo quanto previsto dalla l.r. 42/1997;

h) rilascia l'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 87 del d.lgs. 285/1992;

i) svolge le funzioni relative all'accertamento di cui all'articolo 5, ultimo comma del d.p.r. 753/1980, relativi al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate.

3. Il comune vigila sulla regolarità, sulla qualità e sui risultati del servizio e invia alle province e all'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 33 i dati ed i risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalità istituzionali dei rispettivi enti.

4. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:

a) la predisposizione e l'approvazione, con le modalità previste all'articolo 13, dei piani e programmi comunali, congruenti con gli altri piani e programmi di trasporto pubblico, regionali e provinciali;

b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio o, previa intesa, in cofinanziamento con la provincia, congruenti con gli altri servizi di trasporto pubblico.”.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 22***(Abrogazione dell'art. 20)*

1. L'articolo 20 della l.r. 37/1998 è abrogato.

Art. 23*(Sostituzione dell'art. 21)*

1. L'articolo 21 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 21*(Criteri per la determinazione dei servizi minimi)*

1. I criteri per determinare i servizi minimi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera f) sono individuati, prima della scadenza del contratto di servizio stipulato ai sensi dell'articolo 23, con un atto di indirizzo della Giunta regionale, tenendo conto della consistenza della domanda di mobilità dei cittadini e della necessità di:

a) collegare i nuclei e i centri abitati alla rete dei principali servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali, tenendo anche conto di quanto disposto all'articolo 15 della l.r. 13/2010, nonché garantire il pendolarismo lavorativo e scolastico, assicurando idonea accessibilità a tutti i cittadini che si trovano nel territorio della Regione;

b) ridurre, nelle aree per la residenza e per gli insediamenti produttivi, la congestione del traffico e dell'inquinamento da emissioni;

c) assicurare la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria e sensoriale;

d) utilizzare le forme di trasporto che maggiormente valorizzano le qualità naturali e storico culturali del territorio regionale;

e) assicurare la mobilità degli studenti universitari.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Con lo stesso atto di cui al comma 1 la Giunta regionale stabilisce le procedure e le modalità per l'affidamento dei servizi minimi e per la determinazione dei servizi interferenti di cui all'articolo 5, comma 4."

Art. 24

(Abrogazione dell'art. 21 bis)

1. L'articolo 21 bis della l.r. 37/1998 è abrogato.

Art. 25

(Sostituzione dell'art. 22)

1. L'articolo 22 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

(Procedure e modalità per l'affidamento dei servizi)

1. Le procedure e le modalità per l'affidamento da parte della Regione e degli enti locali concedenti, dei servizi non ricompresi in quelli minimi, sono stabilite con apposito atto della Giunta regionale.

2. Gli eventuali soci privati delle società pubbliche o a capitale pubblico che gestiscono i servizi sono individuati ai sensi della normativa vigente.

3. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono affidati tenendo conto, prioritariamente, della qualità del servizio offerto determinata sulla base dei criteri individuati nello schema di bando di gara e nel capitolato di appalto di cui all'articolo 23.

4. L'eventuale sub-affidamento dei servizi è autorizzato dall'ente concedente sentite le organizzazioni sindacali.

5. L'impresa affidante stabilisce un corrispettivo per il servizio sub-affidato non inferiore a quello stabilito dalla l. 163/2006. Tale corrispettivo è inserito nell'autorizzazione di cui al comma 4.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

6. L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.

7. L'ente concedente verifica che l'impresa sub-affidataria sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Per il settore della gomma il possesso dei requisiti è in particolare riferito all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e alla applicazione per le singole tipologie di servizi, dei rispettivi livelli di contrattazione collettiva.

8. L'autorizzazione di cui al comma 4 è revocata qualora l'impresa sub-affidataria perda i requisiti previsti dalla normativa vigente e, per il settore della gomma, quando non rispetti in particolare:

- a) i livelli di contrattazione collettiva;
- b) le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone e quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità, la qualità del servizio;
- c) le norme vigenti in materia di versamenti obbligatori previdenziali e assicurativi relativi al personale;
- d) la normativa sociale europea con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo;
- e) le norme in materia di sicurezza, salute e igiene dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni e compiti."

Art. 26

(Modificazione e integrazione all'art. 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 37/1998, dopo le parole: "trasporto

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

pubblico" sono aggiunte le seguenti:
"regionale e".

2. Il comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di uniformare l'azione amministrativa la Giunta regionale approva gli schemi per i contratti di servizio, per i bandi di gara e per i capitolati di appalto."

Art. 27***(Modificazioni e integrazioni all'art. 24)***

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

"a) il periodo di validità di almeno sei anni e comunque non superiore a quello fissato dai regolamenti comunitari;"

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente

"d) i casi in cui può o deve essere variato e/o adeguato il programma di esercizio;"

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998, la parola: "impegno" è sostituita dalla seguente: "obbligo".

4. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 è aggiunta la seguente:

"e bis) l'obbligo dell'affidatario del rispetto delle norme sulla salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;"

5. La lettera p bis) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 è abrogata.

6. Dopo la lettera r) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 sono aggiunte le seguenti:

"r bis) le misure di penalizzazione dell'affidatario in relazione ai tassi di evasione dei titoli di viaggio, rilevate

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

attraverso specifiche campagne di rilevazione;

“r ter) l’obbligo di applicazione, nell’intero bacino di traffico, del sistema tariffario integrato di cui all’articolo 28.”.

7. L’alinea del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“2. L’affidatario, in particolare, anche se non espressamente contenuto nel contratto, è comunque tenuto a:”.

8. La lettera b ter) del comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 37/1998 è abrogata.

9. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

“f) ad adottare la carta sulla qualità dei servizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e rispettare i contenuti del comma 461 dell’articolo 2 della legge 244/2007;”.

10. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 37/1998 sono aggiunte le seguenti:

“f bis) fornire alla Regione e agli enti affidanti i dati relativi all’esercizio dei servizi, con particolare riferimento ad eventuali sistemi di localizzazione delle flotte, per l’elaborazione di indici di regolarità/puntualità dei servizi, nonché per la verifica di tutti i parametri contrattuali;”

“f ter) a predisporre piani di emergenza da utilizzare in casi di avverse condizioni meteorologiche straordinarie e calamità naturali da concordare con la Protezione Civile regionale e nazionale, per mezzo di convenzioni sottoscritte dalle parti.”.

11. I commi 3, 5 e 6 dell’articolo 24 della l.r. 37/1998 sono abrogati.

12. Al comma 7 dell’articolo 24 della l.r. 37/1998, le parole: “locali a” sono sostituite dalle seguenti: “compresa la”.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 28**
(Integrazioni all'art. 25)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 37/1998, dopo le parole: "aziendali in essere" sono aggiunte le seguenti: ", senza periodo di prova per il personale esistente nell'organico dell'impresa cessante".

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 37/1998 è aggiunta la seguente:

"b bis. la disciplina dei beni immobili della linea ferroviaria Terni - Sansepolcro e della diramazione Ponte San Giovanni - S. Anna di proprietà regionale è stabilita dalla normativa vigente in materia, dal programma di politica patrimoniale della Regione e dalle concessioni e/o contratti fra la Regione e il soggetto titolare della gestione dell'infrastruttura;"

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 37/1998 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Il materiale rotabile assegnato alla società di gestione dei servizi regionali resta e torna in proprietà alla Regione, o al nuovo aggiudicatario del servizio di trasporto pubblico quando, a seguito di gara ad evidenza pubblica, il precedente gestore non risulta assegnatario della nuova aggiudicazione. Il rapporto è regolato con il contratto di programma e con il bando di gara ad evidenza pubblica."

Art. 29
(Abrogazione dell'art. 26)

1. L'articolo 26 della l.r. 37/1998 è abrogato.

Art. 30
(Modificazione all'art. 27)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 37/1998, le parole: "negli articoli 2, 3 e 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/C.E.E., così come modificato dal regolamento 1893/91/C.E.E.," sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento CE 1370/2007".

Art. 31

(Sostituzione dell'art. 28)

1. L'articolo 28 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 28

(Sistema tariffario integrato)

1. La Giunta regionale promuove l'istituzione di un sistema tariffario integrato, anche articolato per ambiti territoriali, che consente all'utente l'utilizzo di tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale con il pagamento di un unico titolo di viaggio e ne individua le modalità di attuazione."

Art. 32

(Modificazione all'art. 30)

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 37/1998, le parole: "nella legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 584 del 15 settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione)".

Art. 33

(Modificazioni all'art. 31)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 37/1998, dopo le parole: "trasporto pubblico" sono aggiunte le seguenti: "regionale e".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 37/1998, dopo le parole: "di appartenenza" sono aggiunte le seguenti: ", che costituisce titolo di viaggio valido su tutti i servizi affidati dall'ente".

Art. 34
(Modificazioni all'art. 32)

1. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Le risorse destinate al fondo per il trasporto pubblico regionale e locale sono allocate in separati capitoli di bilancio e in particolare:

a) risorse destinate all'effettuazione dei servizi ferroviari;

b) risorse destinate ai servizi di mobilità alternativa definiti all'articolo 2 bis in sistemi a fune su sede fissa, scale mobili, ascensori, e tappeti mobili che abbiano particolare rilevanza sulla mobilità urbana;

c) risorse destinate all'effettuazione dei servizi su gomma e lacuali;

d) risorse destinate agli investimenti per i beni strumentali, i mezzi e materiale rotabile."

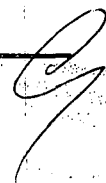
2. Il comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 37/1998 è abrogato.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 32 della l.r. 37/1998 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Al finanziamento del fondo regionale trasporti concorrono anche i comuni per i servizi di cui al comma 2, lettera b)."

Art. 35
(Abrogazione dell'art. 33 bis)

1. L'articolo 33 bis della l.r. 37/1998 è abrogato.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 36
(Sostituzione dell'art. 33 ter)

1. L'articolo 33 ter della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 33 ter
(Distrazione di autobus)

1. Gli autobus acquistati con contributi pubblici non possono essere distratti dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente.

2. Superato il periodo del vincolo di destinazione d'uso previsto dalla legge, l'autobus può essere alienato, previa autorizzazione dell'ente che ha rilasciato il contributo e il nuovo proprietario non è più obbligato al rispetto della destinazione d'uso iniziale."

Art. 37
(Norme finali e transitorie)

1. La Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge approva il Piano regionale trasporti in base ai criteri e con le modalità di cui alla legge regionale 37/1998 così come modificata ed integrata dalla presente legge.

2. Il piano regionale trasporti vigente alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione del Piano di cui al comma 1 nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. La Regione e gli enti locali approvano i piani e i programmi di cui agli articoli 12 e 13 entro novanta giorni dalla data di efficacia del Piano regionale trasporti di cui al comma 1.

4. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla loro scadenza.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza prima dell'affidamento dei servizi ai sensi della l.r. 37/1998, così come modificata dalla presente legge, sono prorogati fino all'affidamento dei servizi stessi.

**Art. 38**

*(Modificazione della legge regionale
44/1997)*

1. L'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Ambito territoriale di programmazione)

2. Il territorio regionale coincide con l'unico bacino di traffico comprendente tutti i territori dei comuni della Regione ed è l'Ambito in cui si programmano i servizi di trasporto pubblico regionale e locale."



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA

OGGETTO: Disegno di legge "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)". Adozione.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 17/02/2012

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Tutela e valorizzazione ambiente. Prevenzione e protezione dall'inquinamento e smaltimento rifiuti. Rischio idraulico, pianificazione di bacino, ciclo idrico integrato, cave, miniere ed acque minerali. Energie alternative. Programmi per lo sviluppo sostenibile. Urbanistica e riqualificazione urbana. Infrastrutture, trasporti e mobilità urbana."

OGGETTO: Disegno di legge "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)". Adozione.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 17/02/2012

Assessore Silvano Rometti

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA

Ambito di coordinamento
Territorio, infrastrutture e mobilità

OGGETTO: Disegno di legge "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)". Adozione.

PARERE DEL COORDINATORE

Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 24 bis, comma 7, lett. b) del Regolamento di organizzazione, adottato con DGR 25 gennaio 2006 n. 108 e modificato con DDGR n. 281/2010, n. 58/2011 e n. 1630/2011, esprime parere favorevole sulla proposta formulata dal Dirigente, in riferimento agli indirizzi assegnati all'Ambito di Coordinamento.

Perugia, lì 17/02/2012

IL COORDINATORE
ING. LUCIANO TORTOIOLI

